

REGOLAMENTO (CE) N. 3636/93 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, la Comunità ha assunto l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile; che, allo scopo di permetterle di assicurare l'equilibrio delle concessioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione;

considerando che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato d'autenticità rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine, attestante che i prodotti soddisfano le caratteristiche specifiche previste;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1994 o per una parte soltanto di esso contingenti tariffari comunitari, in particolare per le arance dolci di alta qualità, gli ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di «minneolas» e taluni succhi concentrati surgelati di arance;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati sono sospesi, durante i periodi, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi: